

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, ordinanza n. 7561/2019:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 11737/2019;

2. Nome del ricorrente:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
DELLA CROCE	ROSA EMILIA	DLLRML81L46A580D
DI LIDDO	MARIAGRAZIA	DLDMGR88B45L738H
DI MINO	MARIA GRAZIA	DMNMGR90B41H264F
ESPOSITO	GIUSEPPE SEBASTIANO	SPSGPP76S07G812Q
FALZONE	FRANCESCA	FLZFNCR80P41A089A
GUZZETTA	GRETA	GZZGRT88R49C351O
TOSKA	HENRI	TSKHNR84R23Z100O

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI,

Francesco Pronesti' – Controinteressato non costituiti in giudizio;

U.R.P. Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Controinteressato non costituiti in giudizio;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

a) delle graduatorie di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicate dagli U.S.R. in epigrafe nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche); D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria);

b) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'art. 12 comma 6, dispone che *“all'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”* nonché

nella parte in cui dispone che *“la prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR”*;

c) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018;

d) analogamente, e sempre quale atto preordinato, del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 recante “disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, viene stabilito che “alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati par tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale;

e) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; e, per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del “Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA”;

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 DEL DM 863/18. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che, pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso, sono stati esclusi dalla previsione del bando impugnata. Il Regolamento, quale fonte sovraordinata, difatti, consentiva (conferendole una mera facoltà) all'Amministrazione di procedere alla prova preselettiva “qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”.

Il vincolo imposto dalla fonte sovraordinata, dunque, inderogabilmente, consente di accedere alla prova preselettiva solo se i candidati superano di 4 volte il numero dei posti banditi e, al contrario, mai se sono meno.

Tale vincolo, imposto da fonte superiore, non può, evidentemente, essere disatteso dal Ministero sfruttando la prova preselettiva per un fine diverso da quanto sopra e, dunque, per sfoltire di più di 4 volte il numero dei candidati pena violazione del regime delle fonti.

Il Ministero, invece, come si è visto, una volta appurato che i candidati erano in numero superiore “a quattro volte il numero dei posti disponibili” ha attivato la prova preselettiva non per ricondurre il numero di candidati a tale platea massima di candidati, ma per sfoltirla ulteriormente. E' stato, difatti, imposto che solo i candidati collocati entro “tre volte il numero dei posti disponibili”, sarebbero stati ammessi alle successive prove.

Grazie alla prova preselettiva, dunque, il Ministero ha sfoltito del 25% in più di quanto gli era stato consentito dal Regolamento, il numero degli ammessi alla prova scritta.

In Sicilia, ad esempio, i posti erano 75. Gli ammessi, stante il fatto che si sono presentati più di 300 candidati, dunque, sono stati 225. Ove, tuttavia, i partecipanti fossero stati 299, non vi sarebbe stata alcuna prova preselettiva e tutti i candidati sarebbero stati ammessi alla prova scritta. Essendovene più di 300 il numero degli ammessi si è ridotto a 225 dovendo, al contrario, sulla base del criterio dell'ex aequo, sempre aumentare e non certo diminuire.

Per i soggetti collocati tra tre volte i posti come prevede il bando e quattro volte l'esclusione è, dunque, in parte qua, illegittima.

Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali. Snellimento che, tuttavia, non può eccedere quanto la fonte sovraordinata ha indicato

giacchè, al contrario, quanto meno per quel 25%, il fine della preselettiva è andato oltre quanto imposto dal Regolamento.

Come osservato da codesto Tribunale, dunque, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

“**Il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”**, difatti, “non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il favor participationis.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010.

1. I provvedimenti in epigrafe sono illegittimi nella parte in cui non istituiscono una graduatoria nazionale (anche in ragione che soggetti con punteggi più bassi sono stati ammessi altrove) evitando che il maggior punteggio oggi ottenuto da parte ricorrente non consenta loro di continuare nel proprio percorso concorsuale nonostante in altre Regioni soggetti con punteggio più basso vi accederanno.

Se, difatti, la scelta del bando è per una prova selettiva unica in una sola data nazionale (non consentendo così di optare in maniera postuma per altre Regioni con punteggi poi rivelatisi più bassi), non ha senso alcuno istituire la mera graduatoria d'accesso regionale alla prova successiva. Il numero degli ammessi, posto che lo si voglia limitare a 3 volte, dovrebbe essere quello dei migliori a livello nazionale che, solo successivamente, andranno a svolgere le prove scritte sulla base delle Regioni scelte.

Come ben centrato dai Tribunali che si sono già occupati del tema, accogliendo le tesi di questa difesa, “la concreta ammissione dei singoli candidati finisce per dipendere da fattori casuali, aleatori e non predeterminabili, quali sono quelli dipendenti dal numero di candidati che avranno richiesto di partecipare in relazione a ciascuna provincia, con conseguente svilimento del requisito del più alto voto ottenuto [in sede concorsuale], diversamente valorizzato a seconda del contesto provinciale di riferimento” (così Tribunale di Catania, decreto n. 23726/2019 del 17 giugno 2019).). Ancor più eclatante rispetto ai casi già trattati dalla giurisprudenza, dunque, ci appare il fatto che nel caso specifico di questo concorso non solo un voto molto alto alla prova preselettiva potrebbe non essere sufficiente per la mera ammissione alle successive fasi (essendo plasticamente illegittimo che con 93 si è esclusi in Sicilia ed ammessi ovunque anche con 74), ma lo è ancora di più in quanto non vale in senso assoluto per ammettere o escludere i partecipanti (ad esempio possono accedere alla prova scritta tutti coloro i quali abbiano un minimo di 80 alla preselettiva) ma solo in rapporto alla Regione casualmente scelta.

“La distribuzione su base provinciale delle posizioni ammesse alla procedura selettiva, così come integrata dalla previsione del ricorso al voto [della preselettiva] come criterio discrezionale, appare potenzialmente idonea a dar luogo ad effetti distorsivi rilevanti nell'ottica dell'art. 97 Cost., e questo alla luce del fatto che tale criterio discrezionale appare inevitabilmente destinato ad operare in modo difforme su base territoriale, essendo correlato al non preventivabile numero di richiedenti l'ammissione stessa” (così il Tribunale di Reggio Calabria, Decreto n. 11084/2019 del 19 giugno 2019).

2. In via analogica, il principio ispiratore della riforma dell'accesso ai corsi universitari a numero programmato, mutatis mutandis, deve ritenersi valido anche per quanto concerne la fattispecie in esame, con particolare riguardo alla illegittimità delle graduatorie locali su cui è stata investita la Corte Costituzionale.

Appare infatti paradossale il metodo di reclutamento dei pretendenti che, seppur obbligati a cimentarsi su una prova con soglie e strutturazione analoga per tutte le Regioni (le soglie del triplo dei posti banditi alla prova a quiz e a quella scritta e di 21 punti all'orale sono uguali per tutti) e su

tutto il territorio nazionale, risultano concorrere per una sola delle sedi disponibili giacché ogni Regione provvede a stilare la propria graduatoria sulla base dei risultati conseguiti dai propri candidati senza possibilità di redistribuzione dei posti.

Basti pensare che se ci fosse la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Regioni con ammessi con 74 punti (Liguria), 75 Toscana, Lazio 83, Emilia e Friuli 78, ed altri fuori con 93 punti altrove.

2.1. L'illegittimità di tale scelta secondo la giurisprudenza.

Così come statuito dal Consiglio di Stato, in relazione alla tematica del c.d. numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari, "l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande" (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

"Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, **per una sola graduatoria (one shot)**, con l'effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale. In tal modo non solo si lede l'eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall'art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell'uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (a tenore del quale "il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno", nonché, limitatamente alle materie di competenza dell'Unione europea, dall'art. 14 della Carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)".

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia regionale, ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio sulla base di un criterio meritocratico. "Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutti [le Regioni], non può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica, e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi".

Basti pensare che se ci fosse la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Regioni con ammessi con 75 punti (Toscana), Lazio 83, Emilia 78, ed altri fuori con 93 punti altrove.

Appare evidente come lo stesso discorso sia assolutamente pertinente anche all'ipotesi in esame di accesso alla mera prova scritta in cui la scelta del MIUR di non consentire una graduatoria unica a livello nazionale si pone, quindi, in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all'art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali).

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 1 E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL'ART. 33 COST. ESORBITANZA NORMATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. SULL'ILLEGITTIMITÀ DI UNA SOGLIA NAZIONALE A FRONTE DI DIFFERENTI GRADUATORIE LOCALI.

Il D.M. prevede che “sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando”. Parte ricorrente, pertanto, si duole di una soglia minima di sbarramento all’accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l’accesso anche 20 punti meno) da costituire non tanto “**l’assicurazione di un “minimum” di capacità e meritevolezza dei candidati**” (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell’11 novembre 2011, n. 4204, in tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo e quindi un disincentivo all’esercizio del diritto allo studio e alla formazione professionale di parte ricorrente.

1. La soglia “pari al triplo dei posti messi a concorso” è fissata a livello nazionale dal D.M. Siamo innanzi ad una prova one shot che si svolge in tutte le Regioni d’Italia nella medesima data e non consente, quindi, di provare il test in più sedi. In altre parole **ogni Regione ha la sua graduatoria ma si applica, per tutte, il medesimo test.** Si assiste, dunque, al fenomeno in base al quale vi sono Regioni ove il numero dei partecipanti è molto alto, in cui la soglia “pari al triplo dei posti messi a concorso” ha dato vita ad un punteggio di ammissione parimenti alto e viceversa.

In questa sede, dunque, **si deduce circa l’irragionevolezza ed illegittimità di una soglia unica nazionale applicata a situazioni differenziate.**

Si può, in particolare, discutere e valutare la ragionevolezza di una soglia ove, per tutti i contendenti, il test è identico così come il numero dei partecipanti e la loro preparazione, ma giammai quando, come nella specie, Tizio è più fortunato rispetto a Caio per aver scelto di partecipare a Roma anziché a Messina in ragione dell’impossibilità ex ante di prevedere il numero dei contendenti in questa o quella sede. **La selezione, difatti, nella specie, non è stata dettata dalla competizione nei confronti degli altri partecipanti presso la medesima sede per accaparrarsi uno dei posti disponibili in ragione del punteggio ottenuto** e stante la non capienza per tutti gli aventi diritto pur in possesso dei titoli di accesso, ma dal fatto esterno e casuale della soglia che ha inciso in maniera decisiva sugli esiti concorsuali.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l’esclusione anche dei candidati che hanno conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente (pari a 60/100).

1. Sull’illegittimità di una soglia superiore alla mera sufficienza anche in ragione del fatto che “il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).

In primo luogo, va eccepita l’assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l’esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall’art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, «E’ pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l’aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l’ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994 . L’esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l’ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove

successive» (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

“Il **punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”**, difatti, “non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Proprio sulla base di tale osservazione alla fattispecie va ritenuto, di conseguenza, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.

Data la funzione di sfortimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi, laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa avrebbe dovuto essere la modalità di valutazione dei test, poiché l'Amministrazione si poteva limitare a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, similmente a quanto avviene nel caso in esame.

Non vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che, come rammentano i ricorrenti, è la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, poiché la circostanza posta in evidenza - secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione - non impedisce di ritenere la citata disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, a cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi” (**Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205**).

Tale modus operandi, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura computer based fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il favor participationis.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 93/100 punti (corrispondente al punteggio conseguito dai candidati

collocati nelle ultime posizioni utili presso talune regioni), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

1.2. Sulla errata quantificazione dell'entità della soglia.

Come rilevato in fatto, il regolamento di cui al DM in epigrafe, prima, e la lex specialis (art. 12), poi, stabilivano un contingentamento dei candidati da ammettere alla prova scritta, definito in un multiplo (triplo) dei posti messi a concorso.

La limitazione in parola, tuttavia, è del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, in concorsi sempre apicali seppur per personale docente, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento, aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati, ritenendo lo sbarramento eccessivo.

Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei DSGA, l'ultimo dei quali bandito quasi un ventennio fa, ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni.

Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.004) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti amministrativi per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori.

Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso.

I superiori vizi, in quanto manifestamente fondati, in fase cautelare, possono comunque portare parte ricorrente all'ammissione alla prova scritta successiva senza intaccare le successive decisioni che, in seguito, andranno prese dall'Amministrazione all'esito dell'ordine di codesto On.le T.A.R. Solo grazie a tale ammissione, difatti, la successiva decisione di merito potrà avere utili effetti sui ricorrenti. Come già chiarito nel precedente concorso, difatti, "gli atti impugnati devono essere annullati, perché illegittimi, e che, di conseguenza, l'Amministrazione dovrà riaprire le graduatorie e disporre lo scorrimento fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla quantità di posti disponibili; detto provvedimento di natura organizzativa, consistente nella riapertura della graduatoria in modo da consentire la completa saturazione dei posti disponibili su scala nazionale" (sentenza n. 11445/17).

3.2. Sintesi dei Motivi aggiunti:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 176/2019 E DEL D.M. N. 863 DEL 18 DICEMBRE 2019. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A. VIOLAZIONE DE PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO.

1. Con il D.M. n. 176/2019, il M.I.U.R., "al fine di consentire la validazione dei quesiti della prova preselettiva e la predisposizione delle tracce per le prove scritte del concorso" provvedeva alla costituzione e alla nomina del Comitato tecnico-scientifico.

Tale Comitato soggiace ai medesimi vincoli, in termini di requisiti e condizioni personali, di ogni altra commissione, come espressamente disposto del medesimo D.M. all'art. 2 che recita: "gli articoli 12 e 13 del DM n. 863 del 18 dicembre 2018 sui requisiti e le condizioni personali ostantive all'incarico di componente della commissione esaminatrice si applicano anche ai componenti del Comitato".

Dette disposizioni, allo stesso modo di quanto avveniva per il concorso indetto per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, stabiliscono che "I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire

cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”

b) [...]

c) *non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.”*

Come si evince dal disposto normativo, requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri del Comitato tecnico-scientifico. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati.

2. Proprio in considerazione del fatto che il Comitato è onerato di compiti particolarmente delicati relativi alla stesura e alla validazione dei quesiti della prova scritta e del test preselettivo, in applicazione della normativa, nella prima seduta utile il Presidente chiedeva a ogni componente di visionare l'elenco dei partecipanti al concorso e di comunicare eventuali condizioni di incompatibilità. Nella stessa seduta, come documentato dal verbale del 7 marzo 2019, tre dei membri del Comitato dichiaravano la propria incompatibilità, per motivi di parentela con i candidati o, come nel caso della Dr.ssa Patrizia Cocchi, per *“possibili condizioni personali ostative”*.

La Dr.ssa Busceti, invece, nonostante versasse in condizioni di incompatibilità per aver effettuato corsi di formazione e seminari, non palesava la propria situazione partecipando a tutte le successive operazioni del Comitato. Vale la pena di precisare che i corsi tenuti dalla Busceti vertevano in materia di *governance* nella scuola e sul nuovo regolamento di contabilità, circostanza attestata dalla documentazione che si versa in atti, temi che ricoprono il maggior peso nel concorso di cui trattasi. Come si evince dall'estratto del verbale della seduta del 7 marzo 2019 riportato di seguito, difatti, dei 100 quesiti somministrati ai candidati nella prova preselettiva su sette *“materie di esame”*, ben 25 quesiti vertevano in materia di *“contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”*, ovvero sulle tematiche trattate dalla Busceti nei propri corsi.

2.1. Eppure l'art. 13, comma 2, lett. c del bando di concorso afferma una specifica causa ostativa alla nomina ove gli aspiranti commissari (*rectius* dai membri del Comitato) abbiano svolto corsi di formazione. Nel caso che ci occupa, dunque, la scopo nella norma in parola si rivela completamente tradito. Invero il citato disposto è volto ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, idonee a configurare un'inevitabile compromissione dell'attendibilità delle valutazioni e lesione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

E' lo stesso Consiglio di Stato a precisare che *“la ratio dell'incompatibilità [...] risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

2.2. Sul punto, su fatti sostanzialmente identici che riguardano peraltro il medesimo Commissario ma relativamente al concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, Codesto On.le TAR con la sentenza n. 8655/2019 ha affermato che *“la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali [...] con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso”*.

3. I medesimi principi risultano applicabili con riferimento al Dott. Paolo Sciascia, divenuto membro del Comitato in data successiva a quella di costituzione dell'organo.

Il Dott. Sciascia veniva nominato dal Presidente nel verbale del 2 aprile 2019, documento in cui si legge a chiare lettere che il Commissario sottoscriveva le *“dichiarazioni di riservatezza e di possesso dei requisiti e di assenza di motivi ostativi”*.

Sciascia, tuttavia, è membro dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità, prevista a norma dell'art. 13, comma 2, lett. a del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2019.

Il Dott. Paolo Sciascia, difatti, non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. È proprio la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, lo rende incompatibile con l'incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico. Come anticipato in premessa, Codesto On.le Tribunale proprio sulla posizione del Dott. Paolo Sciascia ha avuto modo di esprimersi favorevolmente all'accoglimento dell'istanza cautelare disponendo la ricorrenza degli elaborati di un candidato i cui lavori erano stati corretti dalla commissione "imperfetta" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 9 ottobre 2019, ord. n. 6459).

4. Pacifica, infine, è la circostanza che il Comitato deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (*ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ne discende che se anche un solo componente del Comitato versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera minacciato il principio del collegio perfetto.

Il vizio esistente sulla nomina dei suddetti componenti, si riverbera sull'intera procedura concorsuale e sull'operato di tutte le commissioni considerato che l'illegittima composizione attiene proprio all'organo tecnico incaricato di redigere i quesiti scritti e di validare i quesiti della prova preselettiva, circostanza che rende illegittima e quindi annullabile tutta la procedura.

II. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e che qui di seguito si riportano

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 DEL DM 863/18. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che, pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso, sono stati esclusi dalla previsione del bando impugnata. Il Regolamento, quale fonte sovraordinata, difatti, consentiva (conferendole una mera facoltà) all'Amministrazione di procedere alla prova preselettiva "*qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili*". Il vincolo imposto dalla fonte sovraordinata, dunque, inderogabilmente, consente di accedere alla prova preselettiva solo se i candidati superano di 4 volte il numero dei posti banditi e, al contrario, mai se sono meno. Tale vincolo, imposto da fonte superiore, non può, evidentemente, essere disatteso dal Ministero sfruttando la prova preselettiva per un fine diverso da quanto sopra e, dunque, per sfoltire di più di 4 volte il numero dei candidati pena violazione del regime delle fonti. Il Ministero, invece, come si è visto, una volta appurato che i candidati erano in numero superiore "*a quattro volte il numero dei posti disponibili*" ha attivato la prova preselettiva non per ricondurre il numero di candidati a tale platea massima di candidati, ma per sfoltirla ulteriormente. È stato, difatti, imposto che solo i candidati collocati entro "*tre volte il numero dei posti disponibili*", sarebbero stati ammessi alle successive prove. Grazie alla prova preselettiva, dunque, il Ministero ha sfoltito del 25% in più di quanto gli era stato consentito dal Regolamento, il numero degli ammessi alla prova scritta. In Sicilia, ad esempio, i posti erano 75. Gli ammessi, stante il fatto che si sono presentati più di 300 candidati, dunque, sono stati 225. Ove, tuttavia, i partecipanti fossero stati 299, non vi sarebbe stata alcuna prova preselettiva e tutti i candidati sarebbero stati ammessi alla prova scritta. Essendovene più di 300 il numero degli ammessi si è ridotto a 225 dovendo, al contrario, sulla base del criterio dell'*ex aequo*, sempre aumentare e non certo diminuire. **Per i soggetti collocati tra tre volte i posti come prevede il bando e quattro volte l'esclusione è, dunque, in parte qua, illegittima.** Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali. Snellimento che, tuttavia, non può eccedere quanto la fonte sovraordinata ha indicato giacché, al contrario, quanto meno per quel 25%, il fine della preselettiva è andato oltre quanto imposto dal Regolamento. Come osservato da codesto Tribunale, dunque, è affetta

da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito. **“Il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”**, difatti, *“non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali”* (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205). Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*. Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010.

1. I provvedimenti in epigrafe sono illegittimi nella parte in cui non istituiscono una graduatoria nazionale (anche in ragione che soggetti con punteggi più bassi sono stati ammessi altrove) evitando che il maggior punteggio oggi ottenuto da parte ricorrente non consenta loro di continuare nel proprio percorso concorsuale nonostante in altre Regioni soggetti con punteggio più basso vi accederanno. Se, difatti, la scelta del bando è per una prova selettiva unica in una sola data nazionale (non consentendo così di optare in maniera postuma per altre Regioni con punteggi poi rivelatisi più bassi), non ha senso alcuno istituire la mera graduatoria d'accesso regionale alla prova successiva. Il numero degli ammessi, posto che lo si voglia limitare a 3 volte, dovrebbe essere quello dei migliori a livello nazionale che, solo successivamente, andranno a svolgere le prove scritte sulla base delle Regioni scelte. Come ben centrato dai Tribunali che si sono già occupati del tema, accogliendo le tesi di questa difesa, *“la concreta ammissione dei singoli candidati finisce per dipendere da fattori casuali, aleatori e non predeterminabili, quali sono quelli dipendenti dal numero di candidati che avranno richiesto di partecipare in relazione a ciascuna provincia, con conseguente svilimento del requisito del più alto voto ottenuto [in sede concorsuale], diversamente valorizzato a seconda del contesto provinciale di riferimento”* (così Tribunale di Catania, decreto n. 23726/2019 del 17 giugno 2019).). Ancor più eclatante rispetto ai casi già trattati dalla giurisprudenza, dunque, ci appare il fatto che nel caso specifico di questo concorso non solo un voto molto alto alla prova preselettiva potrebbe non essere sufficiente per la mera ammissione alle successive fasi (essendo plasticamente illegittimo che con 93 si è esclusi in Sicilia ed ammessi ovunque anche con 74), ma lo è ancora di più in quanto non vale in senso assoluto per ammettere o escludere i partecipanti (ad esempio possono accedere alla prova scritta tutti coloro i quali abbiano un minimo di 80 alla preselettiva) ma solo in rapporto alla Regione casualmente scelta. *“La distribuzione su base provinciale delle posizioni ammesse alla procedura selettiva, così come integrata dalla previsione del ricorso al voto [della preselettiva] come criterio discrezionale, appare potenzialmente idonea a dar luogo ad effetti distorsivi rilevanti nell'ottica dell'art. 97 Cost., e questo alla luce del fatto che tale criterio discrezionale appare inevitabilmente destinato ad operare in modo difforme su base territoriale, essendo correlato al non preventivabile numero di richiedenti l'ammissione stessa”* (così il Tribunale di Reggio Calabria, Decreto n. 11084/2019 del 19 giugno 2019).

2. In via analogica, il principio ispiratore della riforma dell'accesso ai corsi universitari a numero programmato, *mutatis mutandis*, deve ritenersi valido anche per quanto concerne la fattispecie in esame, con particolare riguardo alla illegittimità delle graduatorie locali su cui è stata investita la Corte Costituzionale. Appare infatti paradossale il metodo di reclutamento dei pretendenti che, seppur obbligati a cimentarsi su una prova con soglie e strutturazione analoga per tutte le Regioni (le soglie del triplo dei posti banditi alla prova a quiz e a quella scritta e di 21 punti all'orale sono uguali per tutti) e su tutto il territorio nazionale, risultano concorrere per una sola delle sedi disponibili giacché ogni Regione provvede a stilare la propria graduatoria sulla base dei risultati conseguiti dai propri candidati senza possibilità di redistribuzione dei posti. Basti pensare che se ci fosse la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Regioni con ammessi con 74 punti (Liguria), 75 Toscana, Lazio 83, Emilia e Friuli 78, ed altri fuori con 93 punti altrove.

2.1. L'illegittimità di tale scelta secondo la giurisprudenza. Così come statuito dal Consiglio di Stato, in relazione alla tematica del c.d. numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari, *“l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori*

*legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541). “Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, **per una sola graduatoria (one shot)**, con l’effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale. In tal modo non solo si lede l’eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell’uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (a tenore del quale “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”, nonché, limitatamente alle materie di competenza dell’Unione europea, dall’art. 14 della Carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)”. Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia regionale, ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio sulla base di un criterio meritocratico. “Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutti [le Regioni], non può che residuare l’unica opzione della graduatoria unica, e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi”. Basti pensare che se ci fosse la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Regioni con ammessi con 75 punti (Toscana), Lazio 83, Emilia 78, ed altri fuori con 93 punti altrove. **Appare evidente come lo stesso discorso sia assolutamente pertinente anche all’ipotesi in esame di accesso alla mera prova scritta in cui la scelta del MIUR di non consentire una graduatoria unica a livello nazionale si pone, quindi, in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all’art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l’effetto dell’art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali).***

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, CO. 1 E DELL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL’ART. 33 COST. ESORBITANZA NORMATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. SULL’ILLEGITTIMITÀ DI UNA SOGLIA NAZIONALE A FRONTE DI DIFFERENTI GRADUATORIE LOCALI.

Il D.M. prevede che “sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando”. Parte ricorrente, pertanto, si duole di una soglia minima di sbarramento all’accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l’accesso anche 20 punti meno) da costituire non tanto “l’assicurazione di un “*minimum*” di capacità e meritevolezza dei candidati” (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell’11 novembre 2011, n. 4204, in tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo e quindi un disincentivo all’esercizio del diritto allo studio e alla formazione professionale di parte ricorrente.

1. La soglia “*pari al triplo dei posti messi a concorso*” è fissata a livello nazionale dal D.M. Siamo innanzi ad una prova *one shot* che si svolge in tutte le Regioni d’Italia nella medesima data e non consente, quindi, di provare il test in più sedi. In altre parole **ogni Regione ha la sua graduatoria ma si applica, per tutte, il medesimo test.** Si assiste, dunque, al fenomeno in base al quale vi sono Regioni

ove il numero dei partecipanti è molto alto, in cui la soglia “*pari al triplo dei posti messi a concorso*” ha dato vita ad un punteggio di ammissione parimenti alto e viceversa. In questa sede, dunque, **si deduce circa l'irragionevolezza ed illegittimità di una soglia unica nazionale applicata a situazioni differenziate**. Si può, in particolare, discutere e valutare la ragionevolezza di una soglia ove, per tutti i contendenti, il test è identico così come il numero dei partecipanti e la loro preparazione, ma giammai quando, come nella specie, Tizio è più fortunato rispetto a Caio per aver scelto di partecipare a Roma anziché a Messina in ragione dell'impossibilità *ex ante* di prevedere il numero dei contendenti in questa o quella sede. **La selezione, difatti, nella specie, non è stata dettata dalla competizione nei confronti degli altri partecipanti presso la medesima sede per accaparrarsi uno dei posti disponibili in ragione del punteggio ottenuto** e stante la non capienza per tutti gli aventi diritto pur in possesso dei titoli di accesso, **ma dal fatto esterno e casuale della soglia che ha inciso in maniera decisiva sugli esiti concorsuali**. La tabella che segue riesce a rappresentare in maniera plastica la fondatezza della censura. A fronte di un punteggio medio sostanzialmente analogo che, dunque, conferma che la preparazione dei candidati è sostanzialmente livellata, la soglia di ammissione è sideralmente differente. Se, difatti, il divario tra il punteggio medio delle Regioni è tra 62 e 68 con una concentrazione largamente diffusa tra 63 e 66 eliminando le note ali, al contrario, come detto, i punteggi soglia sono notevolmente differenti con scostamenti importantissimi nelle varie Regioni.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che hanno conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente (pari a 60/100).

1. Sull'illegittimità di una soglia superiore alla mera sufficienza anche in ragione del fatto che “il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205). In primo luogo, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100). Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, «*E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive*» (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285). Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali. Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

“Il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”, difatti, “non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa

regolarità delle procedure concorsuali. Proprio sulla base di tale osservazione alla fattispecie va ritenuto, di conseguenza, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico. Data la funzione di sfolgimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi, laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa avrebbe dovuto essere la modalità di valutazione dei test, poiché l'Amministrazione si poteva limitare a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, similmente a quanto avviene nel caso in esame. Non vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che, come rammentano i ricorrenti, è la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, poiché la circostanza posta in evidenza - secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione - non impedisce di ritenere la citata disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, a cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205). Tale *modus operandi*, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste. In tal senso, la procedura *computer based* fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali. Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*. Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 93/100 punti (corrispondente al punteggio conseguito dai candidati collocati nelle ultime posizioni utili presso talune regioni), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità. Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

1.2. Sulla errata quantificazione dell'entità della soglia.

Come rilevato in fatto, il regolamento di cui al DM in epigrafe, prima, e la *lex specialis* (art. 12), poi, stabilivano un contingentamento dei candidati da ammettere alla prova scritta, definito in un multiplo (triplo) dei posti messi a concorso.

La limitazione in parola, tuttavia, è del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, in concorsi sempre apicali seppur per personale docente, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati, ritenendo lo sbarramento eccessivo. Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei DSGA, l'ultimo dei quali bandito quasi un ventennio fa, ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni. Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.004) è di gran lunga inferiore rispetto

al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico. In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti amministrativi per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori. Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso. I superiori vizi, in quanto manifestamente fondati, in fase cautelare, possono comunque portare parte ricorrente all'ammissione alla prova scritta successiva senza intaccare le successive decisioni che, in seguito, andranno prese dall'Amministrazione all'esito dell'ordine di codesto On.le T.A.R. Solo grazie a tale ammissione, difatti, la successiva decisione di merito potrà avere utili effetti sui ricorrenti. Come già chiarito nel precedente concorso, difatti, *“gli atti impugnati devono essere annullati, perché illegittimi, e che, di conseguenza, l'Amministrazione dovrà riaprire le graduatorie e disporre lo scorrimento fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla quantità di posti disponibili; detto provvedimento di natura organizzativa, consistente nella riapertura della graduatoria in modo da consentire la completa saturazione dei posti disponibili su scala nazionale”* (sentenza n. 11445/17).

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i concorrenti che ricoprono una posizione utile in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11737/2019) nella sottosezione *“Ricerche”*, sottosezione *“Ricorsi”*, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce *“Attività istituzionale”*, sottovoce *“Tribunali Amministrativi Regionali”*;

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. I del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 7561/2019 ([SCARICA](#));

7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#)).

Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

CN = DELIA
SANTI
O = non presente
C = IT

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

nell'interesse dei Sigg.ri

COGNOME	NOME	C.F.
DELLA CROCE	ROSA EMILIA	DLLRML81L46A580D
DI LIDDO	MARIAGRAZIA	DLDMGR88B45L738H
DI MINO	MARIA GRAZIA	DMNMGR90B41H264F
ESPOSITO	GIUSEPPE SEBASTIANO	SPSGPP76S07G812Q
FALZONE	FRANCESCA	FLZFNC80P41A089A
GUZZETTA	GRETA	GZZGRT88R49C351O
TOSKA	HENRI	TSKHNR84R23Z100O

rappresentati e difesi, per mandato speciale in calce al ricorso, a cui si rimanda in caso di errori e/o omissioni, dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), e Michele Bonetti C.F. (BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 090/8960421 o alle mails santi.delia@avvocatosantidelia.it e *pec* avvsantidelia@cnfpec.it e michelebonetti@ordineavvocatiroma.org elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma, alla via S. Tommaso d'Aquino 47

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*,

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) delle graduatorie di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicate dagli U.S.R. in epigrafe nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche); D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria);

b) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'art. 12 comma 6, dispone che *“all'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”* nonché nella parte in cui dispone

che “*la prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR*”;

c) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018;

d) analogamente, e sempre quale atto preordinato, del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 recante “disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, viene stabilito che “alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati par a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale;

e) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; e, per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del “Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA”;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.


delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi

generali ed amministrativi del personale ATA e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

IN FATTO

1. La prova preselettiva svolta, l'esito ed i posti vacanti presso altri Atenei.

Parte ricorrente partecipava alle prove del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, ottenendo alla prova preselettiva il punteggio indicato in tabella e risultando idonea non ammessa alla successiva prova in ragione del fatto che non è rientrata tra il triplo dei posti disponibili. La seguente tabella sintetizza la posizione.



COGNOME	REGIONE	PUNTI	REGIONE CON PUNTEGGIO PIU' BASSO	QUADRUPLO PUNTI

DELLA CROCE	LOMBARDIA	75	TOSCANA LIGURIA	1804
DI LIDDO	CAMPANIA	90	ABRUZZO - BASILICATA - EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA -LAZIO - LIGURIA - LOMBARDIA- MARCHE - MOLISE - PIEMONTE - SARDEGNA - TOSCANA - UMBRIA - VENETO	640
DI MINO	SICILIA	91	ABRUZZO BASILICATA CALABRIA EMILIA FRIULI LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE SARDEGNA TOSCANA UMBRIA VENETO	300
ESPOSITO	CAMPANIA	90	ABRUZZO - BASILICATA- EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA -LAZIO - LIGURIA - LOMBARDIA- MARCHE - MOLISE - PIEMONTE - SARDEGNA - TOSCANA - UMBRIA - VENETO	640
FALZONE	SICILIA	90	ABRUZZO - BASILICATA- EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA -LAZIO - LIGURIA - LOMBARDIA- MARCHE - MOLISE - PIEMONTE - SARDEGNA - TOSCANA - UMBRIA - VENETO	300
GUZZETTA	SICILIA	90	ABRUZZO - BASILICATA- EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA -LAZIO - LIGURIA - LOMBARDIA- MARCHE - MOLISE - PIEMONTE - SARDEGNA - TOSCANA - UMBRIA - VENETO	300

TOSKA	CAMPANIA	91	ABRUZZO BASILICATA CALABRIA EMILIA FRIULI LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE SARDEGNA TOSCANA UMBRIA VENETO	640
-------	----------	----	---	------------

Parte ricorrente, pur avendo ottenuto nella prova preselettiva il punteggio sopra riportato, comunque ritenuto idoneo all'ammissione alle fasi successive come accaduto in altre Regioni, si collocava fuori da tali posti disponibili presso la specifica Regione di partecipazione. Parte ricorrente, pertanto, pur avendo un punteggio più alto degli attuali ammessi presso altre Regioni in epigrafe (ad eccezione di quello di partecipazione), non ha potuto accedere alle successive prove scritte.

La mancata ammissione alla mera partecipazione alla prova scritta calendarizzata per il **16 settembre** è dunque illegittima e va annullata alla luce dei seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 DEL DM 863/18. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che, pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso, sono stati esclusi dalla previsione del bando impugnata. Il Regolamento, quale fonte sovraordinata, difatti, consentiva (conferendole una mera facoltà) all'Amministrazione di procedere alla prova preselettiva *“qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”*.

Il vincolo imposto dalla fonte sovraordinata, dunque, inderogabilmente, consente di accedere alla prova preselettiva solo se i candidati superano di 4 volte il numero dei posti banditi e, al contrario, mai se sono meno.

Tale vincolo, imposto da fonte superiore, non può, evidentemente, essere disatteso dal Ministero sfruttando la prova preselettiva per un fine diverso da quanto sopra e, dunque, per sfoltire di più di 4 volte il numero dei candidati pena violazione del regime delle fonti.

Il Ministero, invece, come si è visto, una volta appurato che i candidati erano in numero superiore “*a quattro volte il numero dei posti disponibili*” ha attivato la prova preselettiva non per ricondurre il numero di candidati a tale platea massima di candidati, ma per sfoltirla ulteriormente. E’ stato, difatti, imposto che solo i candidati collocati entro “*tre volte il numero dei posti disponibili*”, sarebbero stati ammessi alle successive prove.

Grazie alla prova preselettiva, dunque, il Ministero ha sfoltito del 25% in più di quanto gli era stato consentito dal Regolamento, il numero degli ammessi alla prova scritta.

In Sicilia, ad esempio, i posti erano 75. Gli ammessi, stante il fatto che si sono presentati più di 300 candidati, dunque, sono stati 225.

Ove, tuttavia, i partecipanti fossero stati 299, non vi sarebbe stata alcuna prova preselettiva e tutti i candidati sarebbero stati ammessi alla prova scritta. Essendovene più di 300 il numero degli ammessi si è ridotto a 225 dovendo, al contrario, sulla base del criterio dell’*ex aequo*, sempre aumentare e non certo diminuire.

Per i soggetti collocati tra tre volte i posti come prevede il bando e quattro volte l’esclusione è, dunque, in parte qua, illegittima.

Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l’economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali. Snellimento che, tuttavia, non può eccedere quanto la fonte sovraordinata ha

indicato giacchè, al contrario, quanto meno per quel 25%, il fine della preselettiva è andato oltre quanto imposto dal Regolamento.

Come osservato da codesto Tribunale, dunque, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

“Il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”, difatti, “non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010.

1. I provvedimenti in epigrafe sono illegittimi nella parte in cui non istituiscono una graduatoria nazionale (anche in ragione che soggetti con punteggi più bassi sono stati ammessi altrove) evitando che il maggior punteggio oggi ottenuto da parte ricorrente non consenta loro di continuare nel proprio percorso concorsuale nonostante in altre Regioni soggetti con punteggio più basso vi accederanno.

Se, difatti, la scelta del bando è per una prova selettiva unica in una sola data nazionale (non consentendo così di optare in maniera postuma per altre Regioni con punteggi poi rivelatisi più bassi), non ha senso alcuno istituire la mera graduatoria d'accesso regionale alla prova successiva. Il numero degli

ammessi, posto che lo si voglia limitare a 3 volte, dovrebbe essere quello dei migliori a livello nazionale che, solo successivamente, andranno a svolgere le prove scritte sulla base delle Regioni scelte.

Come ben centrato dai Tribunali che si sono già occupati del tema, accogliendo le tesi di questa difesa, *“la concreta ammissione dei singoli candidati finisce per dipendere da fattori casuali, aleatori e non predeterminabili, quali sono quelli dipendenti dal numero di candidati che avranno richiesto di partecipare in relazione a ciascuna provincia, con conseguente svilimento del requisito del più alto voto ottenuto [in sede concorsuale], diversamente valorizzato a seconda del contesto provinciale di riferimento”* (così Tribunale di Catania, decreto n. 23726/2019 del 17 giugno 2019).). Ancor più eclatante rispetto ai casi già trattati dalla giurisprudenza, dunque, ci appare il fatto che nel caso specifico di questo concorso non solo un voto molto alto alla prova preselettiva potrebbe non essere sufficiente per la mera ammissione alle successive fasi (essendo plasticamente illegittimo che con 93 si è esclusi in Sicilia ed ammessi ovunque anche con 74), ma lo è ancora di più in quanto non vale in senso assoluto per ammettere o escludere i partecipanti (ad esempio possono accedere alla prova scritta tutti coloro i quali abbiano un minimo di 80 alla preselettiva) ma solo in rapporto alla Regione casualmente scelta.

“La distribuzione su base provinciale delle posizioni ammesse alla procedura selettiva, così come integrata dalla previsione del ricorso al voto [della preselettiva] come criterio discrezionale, appare potenzialmente idonea a dar luogo ad effetti distorsivi rilevanti nell’ottica dell’art. 97 Cost., e questo alla luce del fatto che tale criterio discrezionale appare inevitabilmente destinato ad operare in modo difforme su base territoriale, essendo correlato al non preventivabile numero di richiedenti l’ammissione stessa” (così il Tribunale di Reggio Calabria, Decreto n. 11084/2019 del 19 giugno 2019).

2. In via analogica, il principio ispiratore della riforma dell’accesso ai corsi universitari a numero programmato, *mutatis mutandis*, deve ritenersi valido anche per quanto concerne la fattispecie in esame, con particolare riguardo alla

illegittimità delle graduatorie locali su cui è stata investita la Corte Costituzionale.

Appare infatti paradossale il metodo di reclutamento dei pretendenti che, seppur obbligati a cimentarsi su una prova con soglie e strutturazione analoga per tutte le Regioni (le soglie del triplo dei posti banditi alla prova a quiz e a quella scritta e di 21 punti all'orale sono uguali per tutti) e su tutto il territorio nazionale, risultano concorrere per una sola delle sedi disponibili giacché ogni Regione provvede a stilare la propria graduatoria sulla base dei risultati conseguiti dai propri candidati senza possibilità di redistribuzione dei posti.

Basti pensare che se ci fosse la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Regioni con ammessi con 74 punti (Liguria), 75 Toscana, Lazio 83, Emilia e Friuli 78, ed altri fuori con 93 punti altrove.

2.1. L'illegittimità di tale scelta secondo la giurisprudenza.

Così come statuito dal Consiglio di Stato, in relazione alla tematica del c.d. numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari, *“l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande”* (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

*“Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, **per una sola graduatoria (one shot)**, con l'effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale. In tal modo non solo si lede l'eguaglianza tra i*

candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall'art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell'uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (a tenore del quale "il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno", nonché, limitatamente alle materie di competenza dell'Unione europea, dall'art. 14 della Carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)".

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia regionale, ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio sulla base di un criterio meritocratico. *"Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutti [le Regioni], non può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica, e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi".*

Basti pensare che se ci fosse la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Regioni con ammessi con 75 punti (Toscana), Lazio 83, Emilia 78, ed altri fuori con 93 punti altrove.

Appare evidente come lo stesso discorso sia assolutamente pertinente anche all'ipotesi in esame di accesso alla mera prova scritta in cui la scelta del MIUR di non consentire una graduatoria unica a livello nazionale si

pone, quindi, in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all'art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali).

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 1 E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL'ART. 33 COST. ESORBITANZA NORMATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. SULL'ILLEGITTIMITÀ DI UNA SOGLIA NAZIONALE A FRONTE DI DIFFERENTI GRADUATORIE LOCALI.

Il D.M. prevede che “*sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando*”. Parte ricorrente, pertanto, si duole di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l'accesso anche 20 punti meno) da costituire non tanto “*l'assicurazione di un “minimum” di capacità e meritevolezza dei candidati*” (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell'11 novembre 2011, n. 4204, in tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo e quindi un disincentivo all'esercizio del diritto allo studio e alla formazione professionale di parte ricorrente.

1. La soglia “*pari al triplo dei posti messi a concorso*” è fissata a livello nazionale dal D.M. Siamo innanzi ad una prova *one shot* che si svolge in tutte le Regioni d'Italia nella medesima data e non consente, quindi, di provare il test in più sedi. In altre parole **ogni Regione ha la sua graduatoria ma si applica, per tutte, il medesimo test.** Si assiste, dunque, al fenomeno in base al quale vi sono Regioni ove il numero dei partecipanti è molto alto, in cui la soglia “*pari al triplo dei posti messi a concorso*” ha dato vita ad un punteggio di ammissione parimenti alto e viceversa.

In questa sede, dunque, **si deduce circa l'irragionevolezza ed illegittimità**

di una soglia unica nazionale applicata a situazioni differenziate.

Si può, in particolare, discutere e valutare la ragionevolezza di una soglia ove, per tutti i contendenti, il test è identico così come il numero dei partecipanti e la loro preparazione, ma giammai quando, come nella specie, Tizio è più fortunato rispetto a Caio per aver scelto di partecipare a Roma anziché a Messina in ragione dell'impossibilità *ex ante* di prevedere il numero dei contendenti in questa o quella sede. **La selezione, difatti, nella specie, non è stata dettata dalla competizione nei confronti degli altri partecipanti presso la medesima sede per accaparrarsi uno dei posti disponibili in ragione del punteggio ottenuto e stante la non capienza per tutti gli aventi diritto pur in possesso dei titoli di accesso, ma dal fatto esterno e casuale della soglia che ha inciso in maniera decisiva sugli esiti concorsuali.**

La tabella che segue riesce a rappresentare in maniera plastica la fondatezza della censura. A fronte di un punteggio medio sostanzialmente analogo che, dunque, conferma che la preparazione dei candidati è sostanzialmente livellata, la soglia di ammissione è sideralmente differente.

Se, difatti, il divario tra il punteggio medio delle Regioni è tra 62 e 68 con una concentrazione largamente diffusa tra 63 e 66 eliminando le note ali, al contrario, come detto, i punteggi soglia sono notevolmente differenti con scostamenti importantissimi nelle varie Regioni.

Regione	Candidati previsti	Candidati presenti	Punteggio Max	Punteggio <u>Min</u>	Punteggio Medio
ABRUZZO	2.019	608	100	28	62,12
BASILICATA	1.331	446	100	26	63,79
CALABRIA	6.524	2.125	100	21	61,37
CAMPANIA	20.098	6.813	100	16	63,62
EMILIA ROMAGNA	7.502	2.492	100	27	65,95
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.446	563	100	19	68,97
LAZIO	9.808	3.047	100	18	64,24
LIGURIA	1.252	407	100	31	67,68
LOMBARDIA	12.839	4.100	100	26	67,1
MARCHE	2.339	747	100	27	65,04
MOLISE	471	136	99	36	61,14
PIEMONTE	4.798	1.885	100	27	68,32
PUGLIA	6.839	1.972	100	16	62,55
SARDEGNA	2.877	920	100	27	68,34
SICILIA	10.663	3.684	100	23	66,84
TOSCANA	5.199	1.707	100	20	66,2
UMBRIA	1.668	671	100	25	64,48
VENETO	4.910	1.873	100	28	68,01
totali	102.583	34.196			

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che hanno conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente (pari a 60/100).

1. *Sull'illegittimità di una soglia superiore alla mera sufficienza anche in ragione del fatto che “il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).*

In primo luogo, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, «*E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994 . L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive» (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285). Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.*

Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

“Il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”, difatti, “non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Proprio sulla base di tale osservazione alla fattispecie va ritenuto, di conseguenza, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.

Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi, laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa avrebbe dovuto essere la modalità di

valutazione dei test, poiché l'Amministrazione si poteva limitare a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, similmente a quanto avviene nel caso in esame.

Non vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che, come rammentano i ricorrenti, è la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, poiché la circostanza posta in evidenza - secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione - non impedisce di ritenere la citata disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, a cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).

Tale *modus operandi*, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura *computer based* fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 93/100 punti

(corrispondente al punteggio conseguito dai candidati collocati nelle ultime posizioni utili presso talune regioni), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

1.2. Sulla errata quantificazione dell'entità della soglia.

Come rilevato in fatto, il regolamento di cui al DM in epigrafe, prima, e la *lex specialis* (art. 12), poi, stabilivano un contingentamento dei candidati da ammettere alla prova scritta, definito in un multiplo (triplo) dei posti messi a concorso.

La limitazione in parola, tuttavia, è del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, in concorsi sempre apicali seppur per personale docente, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento (**doc. 10**), aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati, ritenendo lo sbarramento eccessivo.

Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei DSGA, l'ultimo dei quali bandito quasi un ventennio fa, ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni.

Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.004) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti amministrativi per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori.

Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito

in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso.

I superiori vizi, in quanto manifestamente fondati, in fase cautelare, possono comunque portare parte ricorrente all'ammissione alla prova scritta successiva senza intaccare le successive decisioni che, in seguito, andranno prese dall'Amministrazione all'esito dell'ordine di codesto On.le T.A.R. Solo grazie a tale ammissione, difatti, la successiva decisione di merito potrà avere utili effetti sui ricorrenti. Come già chiarito nel precedente concorso, difatti, *“gli atti impugnati devono essere annullati, perché illegittimi, e che, di conseguenza, l'Amministrazione dovrà riaprire le graduatorie e disporre lo scorrimento fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla quantità di posti disponibili; detto provvedimento di natura organizzativa, consistente nella riapertura della graduatoria in modo da consentire la completa saturazione dei posti disponibili su scala nazionale”* (sentenza n. 11445/17).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del proprio diritto alla partecipazione alle successive fasi di concorso cui il ricorrente aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione alla prova scritta.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intimare, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di partecipare alle successive prove di concorso, subendo di conseguenza i relativi danni. È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e*

beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*. Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. “*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile” (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti.

In merito alla seconda voce di danno, “*sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*” (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA

Il MIUR, Il CINECA e gli UU.SS.RR. non hanno, ancora, evaso l'istanza d'accesso. Si insiste, dunque, per l'ostensione da parte delle Amministrazioni resistenti, ciascuno per le proprie competenze, dei seguenti atti.

AL MIUR:

- copia dei verbali con i quali la commissione di cui all'art 11 del DM n. 863 18 dicembre 2018, o altro soggetto all'uopo deputato, ha elaborato i quesiti poi somministrati ai candidati nella data di cui al suddetto DM;
- copia del verbale di nomina della Commissione di cui all'art 11 del DM n. 863 18 dicembre 2018 o altro soggetto all'uopo deputato, che ha elaborato i quesiti poi somministrati ai candidati nella data di cui al DM;
- copia dei provvedimenti con i quali codesto MIUR ha deciso le risorse strutturali da finanziare e quanti posti bandire per il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore sei servizi generali e amministrativi;
- copia dei verbali relativi ai provvedimenti con i quali la commissione o altro soggetto all'uopo deputato ha proceduto alla validazione secondo standard internazionali dei quesiti elaborati dalla commissione;
- copia delle linee guida ministeriali e di ogni altra indicazione ministeriale in relazione alla gestione della prova;

AI CINECA:

- copia di tutti i verbali relativi alla fase di correzione della prova di parte istante;
- copia di tutti i verbali relativi all'attività di abbinamento nome candidato – prova;

AGLI UFFICI SCOLASTICI:

- copia della prova sostenuta da parte istante;
- copia di tutti i verbali relativi alle operazioni di espletamento della prova di tutte le aule e verbali comuni nonché dei verbali stessi della Commissione di concorso al momento dell'abbinamento dei codici di correzione;
- copia di tutti i verbali relativi all'attività di abbinamento nome candidato – prova;
- le graduatorie, non pubblicate, dei soggetti non risultanti idonei, dalle quali si evinca in particolare, rispetto alla totalità dei non ammessi la collocazione esatta di parte istante, al fine di comprendere il numero esatto di candidati che astrattamente rientrerebbero nel *numero pari a 4 volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente* di cui al Regolamento;
- al fine evitare qualsiasi pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2 lett. a del D.lgs 3372013 e permettere a parte istante di esercitare al meglio le proprie facoltà difensive si chiarisce che è sufficiente indicare il numero dei candidati non ammessi con rispettiva posizione e punteggio mediante metodologia analoga a quella dell'USR CAMPANIA, così come da nota che si allega alla presente, pubblicata in data odierna.

CHIEDONO

- gli indirizzi relativi alla residenza o al domicilio degli ultimi tre candidati collocati in posizione utile nella graduatoria relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore sei servizi generali e amministrativi (DSGA)”.

Orbene, con le istanze d'accesso inoltrate si richiedeva, tra le altre cose e come sopra ribadito, *le graduatorie, non pubblicate, dei soggetti non risultanti idonei, dalle quali si evinca in particolare, rispetto alla totalità dei non ammessi la collocazione esatta di parte istante, al fine di comprendere il numero esatto di candidati che astrattamente rientrerebbero nel numero pari a 4 volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente di cui al Regolamento.*

Su tale aspetto, si chiarisce che solo la regione Campania ha provveduto a trasmettere tale dato, mentre, le altre regioni, pur trattandosi di dati di immediata evasione, inspiegabilmente ancora tacciono.

In ogni caso, si insiste per l'ostentazione di tutta la documentazione richiesta e sopra riproposta.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente alla seconda prova scritta, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di partecipare.

Tale prova verrà calendarizzata il 20 settembre prossimo venturo ed è irripetibile ragion per cui senza un provvedimento cautelare monocratico la tutela successiva sarebbe davvero ardua da ottenere.

L'esistenza dei precedenti identici di codesto On.le T.A.R., inoltre, consente di avere sufficienti ragioni di *fumus* per aspirare a tale ammissione (Sez. III bis, **21 marzo 2013, n. 1301**; sentenza n. 11445/17; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5546/17).

In fattispecie identica la S.V.E. ha già adottato analoghi provvedimenti chiarendo che *“sussistano i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di cui trattasi, fermo ed impregiudicato l'indirizzo della sezione, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ciascun concorrente, in ordine all'acquisizione del titolo necessario per svolgere funzioni di sostegno didattico”* **(decreto n. 2442/19)**.

Il provvedimento, peraltro, consente la mera partecipazione alla seconda prova scritta senza dunque procurare alcun disagio organizzativo all'amministrazione, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, relativi alle ammissioni ai corsi di laurea, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293) e, appena due anni orsono, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura

cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando "*che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione*" (ord. n. 6305/05) e "*che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito*" (ord. n. 351/06). Diversi T.A.R., inoltre, hanno disposto analoghe ammissioni con riserva (T.A.R. Catania, ord. 15 dicembre 2009, n. 1751, Tar Calabria, sede di Catanzaro, 4 dicembre 2009, n. 950, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ord. 10 dicembre 2009, n. 2820).

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE

In ogni caso si chiede, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o la concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile.

Tutto ciò premesso, alla luce dei suesposti motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e, tra questi, in via principale del diniego di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA e solo in via subordinata in relazione a tutti gli atti del concorso impugnati, solo per quanto di interesse dello stesso, voglia:

1) annullare i provvedimenti in epigrafe nelle parti in cui non consentono l'ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA;

2) in via ancora ulteriormente gradata, solo ove non risulti praticabile il risarcimento in forma specifica dell'ammissione di parte ricorrente alla alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, voglia condannare le Amministrazioni intimata, ciascuno per le proprie competenze, al risarcimento di tutti i danni cagionati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che ai fini della presente controversia è dovuto un contributo

unificato pari ad € 325,00.

Roma, 12 settembre 2019

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Santi Delia

Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

CN = DELIA
SANTI
C = IT

Messina-Roma, 20 novembre 2019

Via pec

Spett.le
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

**Oggetto: notifica per pubblici proclami ricorso proposto da Rosa Emilia Della Croce e altri c/
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e altri (T.A.R. Lazio, n. 11737/2019 R.G.)**

I sottoscritti Avv. Santi Delia e Michele Bonetti, procuratori costituiti di **ROSA EMILIA DELLA CROCE E ALTRI** nel giudizio indicato in oggetto, in forza dell'ordinanza n. 7561/2019

CHIEDONO

- la pubblicazione dell'avviso, della copia del ricorso introduttivo, dell'ordinanza di cui sopra, sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Per gli incumbenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità:

- l'ordinanza, l'avviso e la presente richiesta in allegato alla pec;
- copia del ricorso introduttivo;
- copia dei motivi aggiunti;
- il ricorso, è trasmesso anche attraverso il seguente link [Ricorso](#)

In conformità all'ordine del T.A.R., si prescrive di:

- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra indicata;
- provvedere immediatamente ai detti incumbenti giacché il termine complessivo concesso dal T.A.R. è di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e dunque entro il **20 dicembre 2019**.

Chiede inoltre il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione del pubblico proclama con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Avv. Santi Delia


Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

F.to Avv. Michele Bonetti

CN = DELIA SANTI
O = non presente
C = IT

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. III BIS – N. 11737/2019

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA
ED EVENTUALE AUDIZIONE**

Nell'interesse dei Sig.ri

COGNOME	NOME	C.F.
DELLA CROCE	ROSA EMILIA	DLLRML81L46A580D
DI LIDDO	MARIAGRAZIA	DLDMGR88B45L738H
DI MINO	MARIA GRAZIA	DMNMGR90B41H264F
ESPOSITO	GIUSEPPE SEBASTIANO	SPSGPP76S07G812Q
FALZONE	FRANCESCA	FLZFNC80P41A089A
GUZZETTA	GRETA	GZZGRT88R49C351O
TOSKA	HENRI	TSKHNR84R23Z100O

rappresentati e difesi, per mandato speciale in atti, dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), e Michele Bonetti C.F. (BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 090/8960421 o alle mails santi.delia@avvocatosantidelia.it e pec avvsantidelia@cnfpec.it e michelebonetti@ordineavvocatiroma.org elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma, alla via S. Tommaso d'Aquino 47

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del

legale rappresentante pro tempore,
nonché dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare

- del riscontro all'istanza di accesso agli atti evasa in data 1 ottobre 2019 e nello specifico:

- del Decreto ministeriale del 01.03.2019, n. 176, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico scientifico, per i motivi di seguito spiegati;
- dei verbali delle sedute del Comitato tecnico scientifico del 07.03.2019, del 02.04.2019, del 17.4.2019 e del 27.05.2019;
- del verbale di consegna del 21.05.2019 dei quesiti per la prova preselettiva, validati dal Comitato tecnico scientifico;
- della nota del 18.06.2019 del Consorzio interuniversitario CINECA, avente ad oggetto "esiti della prova preselettiva del Concorso DSGA";
- della nota prot. A00GDPER n. 8710 del 4 marzo 2019 di convocazione del Comitato Tecnico Scientifico per il concorso per esami e titoli a 2004 posti di DSGA;
- del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. (GU n.75 del 20-09-2019);
- del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 e del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 nella parte in cui lesivi degli interessi di parte ricorrente;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

per la declaratoria

del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento, anche cautelare, di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Premesse:

1. Il contenzioso *de quo* è relativo al “*concorso pubblico per titoli ed esami, a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA*” bandito con D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015.

Gli odierni ricorrenti sono tutti lesi dalla previsione ministeriale di ammettere alla prova preselettiva solo i candidati collocati entro “*tre volte il numero dei posti disponibili*”, differentemente da quanto previsto da fonte sovraordinata, motivo questo ancora non deliberato dall’On.le Collegio.

In tal modo è stata determinata l’esclusione dei candidati che, pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso, sono stati esclusi dalla previsione del bando impugnata con l’atto introduttivo. Il Regolamento, quale fonte sovraordinata, difatti, consentiva (conferendole una mera facoltà) all’Amministrazione di procedere alla prova preselettiva “*qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili*”. **In tal modo è stata determinata l’esclusione dei candidati che, pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso, sono stati esclusi dalla previsione del bando impugnata con l’atto introduttivo.**

Si tratta di una censura peculiare che codesta Sezione, allo stato, non ha mai deliberato.

Grazie alla prova preselettiva, dunque, il Ministero ha sfoltito del 25% in più di quanto gli era stato consentito dal Regolamento, il numero degli ammessi alla prova scritta.

Dal prospetto che segue si evince chiaramente che, qualora il Ministero non avesse ridotto il numero di candidati ammessi alla prova, gli odierni ricorrenti si

sarebbero collocati in posizione utile per il passaggio alle successive fasi concorsuali.

COGNOME	REGIONE	PUNTI	QUADRUPLO PUNTI
DELLA CROCE	LOMBARDIA	75	POSIZIONE N. 1804 PUNTEGGIO 75 EX AEQUO PARTE RICORRENTE
DI LIDDO	CAMPANIA	90	POSIZIONE N. 640 PUNTEGGIO 90 EX AEQUO PARTE RICORRENTE
DI MINO	SICILIA	91	POSIZIONE N. 300 PUNTEGGIO 75 EX AEQUO PARTE RICORRENTE
ESPOSITO	CAMPANIA	90	POSIZIONE N. 640 PUNTEGGIO 90 EX AEQUO PARTE RICORRENTE
FALZONE	SICILIA	90	POSIZIONE N. 300 PUNTEGGIO 90 EX AEQUO PARTE RICORRENTE
GUZZETTA	SICILIA	90	POSIZIONE N. 300 PUNTEGGIO 90 EX AEQUO PARTE RICORRENTE
TOSKA	CAMPANIA	91	POSIZIONE N. 640 PUNTEGGIO 91 EX AEQUO PARTE RICORRENTE

Tale censura, spiegata diffusamente in ricorso (I motivo), si ritiene utile per chiedere la concessione della misura cautelare monocratica volta all'ammissione dei soli 7 ricorrenti in epigrafe alla prova scritta calendarizzata per i giorni 5 e 6 novembre p.v. Appare davvero assurdo che i soli 7 ricorrenti siano rimasti fuori a fronte di soggetti ammessi con punteggi sideralmente più bassi (anche 72) e a fronte di una norma di regolamento sovraordinata che li avrebbe ammessi.

2. Con il presente atto, inoltre, stante l'accesso frattanto evaso, si censura l'illegittima composizione del Comitato Tecnico Scientifico per la presenza di due

membri in condizione di incompatibilità.

Nello specifico si tratta della Dr.ssa Francesca Busceti e del Dott. Paolo Sciascia. La **Dr.ssa Busceti**, dirigente amministrativo – DG per le risorse umane e finanziarie, già posta all’attenzione di codesto On.le TAR in merito al concorso bandito per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, la cui posizione di incompatibilità ha determinato la pronuncia di annullamento del detto concorso con la sentenza n. 8655/2019, ad oggi sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3512/2019.

Si legge espressamente nelle stesse difese del MIUR in quel concorso, difatti, che *“la dott.ssa Francesca Busceti, dirigente amministrativo in servizio presso la D.G. per le risorse umane e finanziarie del MIUR e componente della sottocommissione n. 18, ha partecipato, in qualità di esperta, unicamente a corsi di formazione in materia di contabilità pubblica, rivolti ai Dirigenti scolastici e ai D.S.G.A.”*. Si veda, in tal senso, *“la locandina in cui viene pubblicizzato un seminario interregionale per DSGA, Assistenti amministrativi e Dirigenti scolastici relativo alla “Semplificazione amministrativa e nuovo regolamento di contabilità. Innovazioni amministrative e contrattuali”*.

Il tema della contabilità pubblica, difatti, è identico nel concorso DS e in quello DSGA e per tale ragione tali seminari potevano essere appetibili per entrambe le categorie di concorrenti. Si veda, in tal senso, la *“Giornata di aggiornamento e preparazione alla nuova selezione per aspiranti dirigenti scolastici”* ha preso parte la suddetta dirigente ed il cui modulo, per l’identità del tema di concorso, è stata aperta ai corsi del corso di formazione DSGA.

Il Dott. **Paolo Sciascia**, invece, è membro dell’organo di direzione politica del MIUR, sicché è incompatibile per espressa previsione del bando.

Sulla condizione di incompatibilità di Sciascia, sempre con riferimento al concorso dei Dirigenti Scolastici, e della Commissione n. 20, codesto On.le TAR ha già avuto modo di pronunciarsi con l’ordinanza n. 6459 del 9 ottobre 2019 disponendo il riesame degli elaborati dei ricorrenti, come meglio si dirà

dappresso.

Nel presente contenzioso come in quello citato, risultano violati i più basilari principi sulla composizione delle commissioni e sul “collegio perfetto” determinandosi, in tal modo, l’invalidità di ogni atto posto in essere dalla commissione imperfetta nonché ogni atto consequenziale.

Nel caso in parola la lesione è di particolare gravità in quanto risulta viziata la composizione del Comitato Tecnico Scientifico, ovvero l’organo preposto alla formazione dei quesiti somministrati ai candidati nelle prove scritte e alla validazione dei quesiti per la prova preselettiva.

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 176/2019 E DEL D.M. N. 863 DEL 18 DICEMBRE 2019. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A. VIOLAZIONE DE PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO.

1. Con il D.M. n. 176/2019, il M.I.U.R., “*al fine di consentire la validazione dei quesiti della prova preselettiva e la predisposizione delle tracce per le prove scritte del concorso*” provvedeva alla costituzione e alla nomina del Comitato tecnico-scientifico.

Tale Comitato soggiace ai medesimi vincoli, in termini di requisiti e condizioni personali, di ogni altra commissione, come espressamente disposto del medesimo D.M. all’art. 2 che recita: “*gli articoli 12 e 13 del DM n. 863 del 18 dicembre 2018 sui requisiti e le condizioni personali ostative all’incarico di componente della commissione esaminatrice si applicano anche ai componenti del Comitato*”. Dette disposizioni, allo stesso modo di quanto avveniva per il concorso indetto per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, stabiliscono che “*I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:*

a) *non possono essere componenti dell’organo di direzione politica*

dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”

b) [...]

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.”.

Come si evince dal disposto normativo, requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri del Comitato tecnico-scientifico.

Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati.

2. Proprio in considerazione del fatto che il Comitato è onerato di compiti particolarmente delicati relativi alla stesura e alla validazione dei quesiti della prova scritta e del test preselettivo, in applicazione della normativa, nella prima seduta utile il Presidente chiedeva a ogni componente di visionare l'elenco dei partecipanti al concorso e di comunicare eventuali condizioni di incompatibilità. Nella stessa seduta, come documentato dal verbale del 7 marzo 2019, tre dei membri del Comitato dichiaravano la propria incompatibilità, per motivi di parentela con i candidati o, come nel caso della Dr.ssa Patrizia Cocchi, per *“possibili condizioni personali ostative”*.

La Dr.ssa Busceti, invece, nonostante versasse in condizioni di incompatibilità per aver effettuato corsi di formazione e seminari, non palesava la propria situazione partecipando a tutte le successive operazioni del Comitato.

Vale la pena di precisare che i corsi tenuti dalla Busceti vertevano in materia di *governance* nella scuola e sul nuovo regolamento di contabilità, circostanza

attestata dalla documentazione che si versa in atti, temi che ricoprono il maggior peso nel concorso di cui trattasi.

Come si evince dall'estratto del verbale della seduta del 7 marzo 2019 riportato di seguito, difatti, dei 100 quesiti somministrati ai candidati nella prova preselettiva su sette "materie di esame", ben 25 quesiti vertevano in materia di "contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", ovvero sulle tematiche trattate dalla Busceti nei propri corsi.

- Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea, complessivamente **600 quesiti** da cui ne verranno estratti **15**;
- Diritto civile, complessivamente **400 quesiti** da cui ne verranno estratti **10**;
- Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, complessivamente **1000 quesiti** da cui ne verranno estratti **25**;
- Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, anche con riguardo alla disciplina della quiescenza dall'impiego, complessivamente **600 quesiti** da cui ne verranno estratti **15**;
- Legislazione scolastica, complessivamente **400 quesiti** da cui ne verranno estratti **10**;
- Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico, complessivamente **800 quesiti** da cui ne verranno estratti **20**;
- Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, complessivamente **200 quesiti** da cui ne verranno estratti **5**.

2.1. Eppure l'art. 13, comma 2, lett. c del bando di concorso afferma una specifica causa ostativa alla nomina ove gli aspiranti commissari (*rectius* dai membri del Comitato) abbiano svolto corsi di formazione.

Nel caso che ci occupa, dunque, la scopo nella norma in parola si rivela completamente tradito.

Invero il citato disposto è volto ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, idonee a configurare un'inevitabile compromissione dell'attendibilità delle valutazioni e lesione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

E' lo stesso Consiglio di Stato a precisare che "la ratio dell'incompatibilità [...] risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di

preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

2.2. Sul punto, su fatti sostanzialmente identici che riguardano peraltro il medesimo Commissario ma relativamente al concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, Codesto On.le TAR con la sentenza n. 8655/2019 ha affermato che *“la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali [...] con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso”*.

3. I medesimi principi risultano applicabili con riferimento al Dott. Paolo Sciascia, divenuto membro del Comitato in data successiva a quella di costituzione dell’organo.

Il Dott. Sciascia veniva nominato dal Presidente nel verbale del 2 aprile 2019, documento in cui si legge a chiare lettere che il Commissario sottoscriveva le *“dichiarazioni di riservatezza e di possesso dei requisiti e di assenza di motivi ostativi”*.

Sciascia, tuttavia, è membro dell’organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità, prevista a norma dell’art. 13, comma 2, lett. a del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2019.

Il Dott. Paolo Sciascia, difatti, non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. È proprio la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, lo rende incompatibile con l'incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico.

Come anticipato in premessa, Codesto On.le Tribunale proprio sulla posizione del Dott. Paolo Sciascia ha avuto modo di esprimersi favorevolmente all'accoglimento dell'istanza cautelare disponendo la ricorrezione degli elaborati di un candidato i cui lavori erano stati corretti dalla commissione "imperfetta" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 9 ottobre 2019, ord. n. 6459).

4. Pacifica, infine, è la circostanza che il Comitato deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (*ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ne discende che se anche un solo componente del Comitato versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera minacciato il principio del collegio perfetto.

Il vizio esistente sulla nomina dei suddetti componenti, si riverbera sull'intera procedura concorsuale e sull'operato di tutte le commissioni considerato che l'illegittima composizione attiene proprio all'organo tecnico incaricato di redigere i quesiti scritti e di validare i quesiti della prova preselettiva, circostanza che rende illegittima e quindi annullabile tutta la procedura.

II. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e che qui di seguito si riportano

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 DEL DM 863/18. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che, pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso, sono stati esclusi dalla previsione del bando impugnata. Il Regolamento, quale fonte sovraordinata, difatti, consentiva (conferendole una mera facoltà) all'Amministrazione di procedere alla prova preselettiva *“qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”*.

Il vincolo imposto dalla fonte sovraordinata, dunque, inderogabilmente, consente di accedere alla prova preselettiva solo se i candidati superano di 4 volte il numero dei posti banditi e, al contrario, mai se sono meno.

Tale vincolo, imposto da fonte superiore, non può, evidentemente, essere disatteso dal Ministero sfruttando la prova preselettiva per un fine diverso da quanto sopra e, dunque, per sfoltire di più di 4 volte il numero dei candidati pena violazione del regime delle fonti.

Il Ministero, invece, come si è visto, una volta appurato che i candidati erano in numero superiore *“a quattro volte il numero dei posti disponibili”* ha attivato la prova preselettiva non per ricondurre il numero di candidati a tale platea massima di candidati, ma per sfoltirla ulteriormente. E' stato, difatti, imposto che solo i candidati collocati entro *“tre volte il numero dei posti disponibili”*, sarebbero stati ammessi alle successive prove.

Grazie alla prova preselettiva, dunque, il Ministero ha sfoltito del 25% in più di quanto gli era stato consentito dal Regolamento, il numero degli ammessi alla prova scritta.

In Sicilia, ad esempio, i posti erano 75. Gli ammessi, stante il fatto che si sono presentati più di 300 candidati, dunque, sono stati 225.

Ove, tuttavia, i partecipanti fossero stati 299, non vi sarebbe stata alcuna prova preselettiva e tutti i candidati sarebbero stati ammessi alla prova scritta. Essendovene più di 300 il numero degli ammessi si è ridotto a 225 dovendo, al

contrario, sulla base del criterio dell'ex aequo, sempre aumentare e non certo diminuire.

Per i soggetti collocati tra tre volte i posti come prevede il bando e quattro volte l'esclusione è, dunque, in parte qua, illegittima.

Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali. Snellimento che, tuttavia, non può eccedere quanto la fonte sovraordinata ha indicato giacchè, al contrario, quanto meno per quel 25%, il fine della preselettiva è andato oltre quanto imposto dal Regolamento.

Come osservato da codesto Tribunale, dunque, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

“Il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”, difatti, “non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010.

1. I provvedimenti in epigrafe sono illegittimi nella parte in cui non istituiscono una graduatoria nazionale (anche in ragione che soggetti con punteggi più bassi sono stati ammessi altrove) evitando che il maggior punteggio oggi ottenuto da parte ricorrente non consenta loro di continuare nel proprio percorso concorsuale nonostante in altre Regioni soggetti con punteggio più basso vi accederanno.

Se, difatti, la scelta del bando è per una prova selettiva unica in una sola data nazionale (non consentendo così di optare in maniera postuma per altre Regioni con punteggi poi rivelatisi più bassi), non ha senso alcuno istituire la mera graduatoria d'accesso regionale alla prova successiva. Il numero degli ammessi, posto che lo si voglia limitare a 3 volte, dovrebbe essere quello dei migliori a livello nazionale che, solo successivamente, andranno a svolgere le prove scritte sulla base delle Regioni scelte.

Come ben centrato dai Tribunali che si sono già occupati del tema, accogliendo le tesi di questa difesa, *“la concreta ammissione dei singoli candidati finisce per dipendere da fattori casuali, aleatori e non predeterminabili, quali sono quelli dipendenti dal numero di candidati che avranno richiesto di partecipare in relazione a ciascuna provincia, con conseguente svilimento del requisito del più alto voto ottenuto [in sede concorsuale], diversamente valorizzato a seconda del contesto provinciale di riferimento”* (così Tribunale di Catania, decreto n. 23726/2019 del 17 giugno 2019).). Ancor più eclatante rispetto ai casi già trattati dalla giurisprudenza, dunque, ci appare il fatto che nel caso specifico di questo concorso non solo un voto molto alto alla prova preselettiva potrebbe non essere sufficiente per la mera ammissione alle successive fasi (essendo plasticamente illegittimo che con 93 si è esclusi in Sicilia ed ammessi ovunque anche con 74), ma lo è ancora di più in quanto non vale in senso assoluto per ammettere o escludere i partecipanti (ad esempio possono accedere alla prova scritta tutti coloro i quali abbiano un minimo di 80 alla preselettiva) ma solo in rapporto alla Regione casualmente scelta.

“La distribuzione su base provinciale delle posizioni ammesse alla procedura selettiva, così come integrata dalla previsione del ricorso al voto [della preselettiva] come criterio discrezionale, appare potenzialmente idonea a dar luogo ad effetti distorsivi rilevanti nell’ottica dell’art. 97 Cost., e questo alla luce del fatto che tale criterio discrezionale appare inevitabilmente destinato ad operare in modo difforme su base territoriale, essendo correlato al non preventivabile numero di richiedenti l’ammissione stessa” (così il Tribunale di Reggio Calabria, Decreto n. 11084/2019 del 19 giugno 2019).

2. In via analogica, il principio ispiratore della riforma dell’accesso ai corsi universitari a numero programmato, *mutatis mutandis*, deve ritenersi valido anche per quanto concerne la fattispecie in esame, con particolare riguardo alla illegittimità delle graduatorie locali su cui è stata investita la Corte Costituzionale.

Appare infatti paradossale il metodo di reclutamento dei pretendenti che, seppur obbligati a cimentarsi su una prova con soglie e strutturazione analoga per tutte le Regioni (le soglie del triplo dei posti banditi alla prova a quiz e a quella scritta e di 21 punti all’orale sono uguali per tutti) e su tutto il territorio nazionale, risultano concorrere per una sola delle sedi disponibili giacché ogni Regione provvede a stilare la propria graduatoria sulla base dei risultati conseguiti dai propri candidati senza possibilità di redistribuzione dei posti.

Basti pensare che se ci fosse la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Regioni con ammessi con 74 punti (Liguria), 75 Toscana, Lazio 83, Emilia e Friuli 78, ed altri fuori con 93 punti altrove.

2.1. L’illegittimità di tale scelta secondo la giurisprudenza.

Così come statuito dal Consiglio di Stato, in relazione alla tematica del c.d. numero chiuso per l’accesso ai corsi universitari, *“l’ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più*

posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

*“Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, **per una sola graduatoria (one shot)**, con l’effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale. In tal modo non solo si lede l’eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell’uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (a tenore del quale “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”, nonché, limitatamente alle materie di competenza dell’Unione europea, dall’art. 14 della Carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)”.*

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia regionale, ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative

non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio sulla base di un criterio meritocratico. *“Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutti [le Regioni], non può che residuare l’unica opzione della graduatoria unica, e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi”*.

Basti pensare che se ci fosse la graduatoria nazionale non vi sarebbero affatto Regioni con ammessi con 75 punti (Toscana), Lazio 83, Emilia 78, ed altri fuori con 93 punti altrove.

Appare evidente come lo stesso discorso sia assolutamente pertinente anche all’ipotesi in esame di accesso alla mera prova scritta in cui la scelta del MIUR di non consentire una graduatoria unica a livello nazionale si pone, quindi, in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all’art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l’effetto dell’art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali).

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, CO. 1 E DELL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL’ART. 33 COST. ESORBITANZA NORMATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. SULL’ILLEGITTIMITÀ DI UNA SOGLIA NAZIONALE A FRONTE DI DIFFERENTI GRADUATORIE LOCALI.

Il D.M. prevede che *“sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando”*. Parte ricorrente, pertanto, si duole di una soglia minima di sbarramento all’accesso alla successiva prova di

concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l'accesso anche 20 punti meno) da costituire non tanto *“l'assicurazione di un “minimum” di capacità e meritevolezza dei candidati”* (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell'11 novembre 2011, n. 4204, in tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo e quindi un disincentivo all'esercizio del diritto allo studio e alla formazione professionale di parte ricorrente.

1. La soglia *“pari al triplo dei posti messi a concorso”* è fissata a livello nazionale dal D.M. Siamo innanzi ad una prova *one shot* che si svolge in tutte le Regioni d'Italia nella medesima data e non consente, quindi, di provare il test in più sedi. In altre parole **ogni Regione ha la sua graduatoria ma si applica, per tutte, il medesimo test.** Si assiste, dunque, al fenomeno in base al quale vi sono Regioni ove il numero dei partecipanti è molto alto, in cui la soglia *“pari al triplo dei posti messi a concorso”* ha dato vita ad un punteggio di ammissione parimenti alto e viceversa.

In questa sede, dunque, **si deduce circa l'irragionevolezza ed illegittimità di una soglia unica nazionale applicata a situazioni differenziate.**

Si può, in particolare, discutere e valutare la ragionevolezza di una soglia ove, per tutti i contendenti, il test è identico così come il numero dei partecipanti e la loro preparazione, ma giammai quando, come nella specie, Tizio è più fortunato rispetto a Caio per aver scelto di partecipare a Roma anziché a Messina in ragione dell'impossibilità *ex ante* di prevedere il numero dei contendenti in questa o quella sede. **La selezione, difatti, nella specie, non è stata dettata dalla competizione nei confronti degli altri partecipanti presso la medesima sede per accaparrarsi uno dei posti disponibili in ragione del punteggio ottenuto e stante la non capienza per tutti gli aventi diritto pur in possesso dei titoli di accesso, ma dal fatto esterno e casuale della soglia che ha inciso in maniera decisiva sugli esiti concorsuali.**

La tabella che segue riesce a rappresentare in maniera plastica la fondatezza della censura. A fronte di un punteggio medio sostanzialmente analogo che,

dunque, conferma che la preparazione dei candidati è sostanzialmente livellata, la soglia di ammissione è sideralmente differente.

Se, difatti, il divario tra il punteggio medio delle Regioni è tra 62 e 68 con una concentrazione largamente diffusa tra 63 e 66 eliminando le note ali, al contrario, come detto, i punteggi soglia sono notevolmente differenti con scostamenti importantissimi nelle varie Regioni.

Regione	Candidati previsti	Candidati presenti	Punteggio Max	Punteggio <u>Min</u>	Punteggio Medio
ABRUZZO	2.019	608	100	28	62,12
BASILICATA	1.331	446	100	26	63,79
CALABRIA	6.524	2.125	100	21	61,37
CAMPANIA	20.098	6.813	100	16	63,62
EMILIA ROMAGNA	7.502	2.492	100	27	65,95
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.446	563	100	19	68,97
LAZIO	9.808	3.047	100	18	64,24
LIGURIA	1.252	407	100	31	67,68
LOMBARDIA	12.839	4.100	100	26	67,1
MARCHE	2.339	747	100	27	65,04
MOLISE	471	136	99	36	61,14
PIEMONTE	4.798	1.885	100	27	68,32
PUGLIA	6.839	1.972	100	16	62,55
SARDEGNA	2.877	920	100	27	68,34
SICILIA	10.663	3.684	100	23	66,84
TOSCANA	5.199	1.707	100	20	66,2
UMBRIA	1.668	671	100	25	64,48
VENETO	4.910	1.873	100	28	68,01
totali	102.583	34.196			

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS.

DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che hanno conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente (pari a 60/100).

1. Sull'illegittimità di una soglia superiore alla mera sufficienza anche in ragione del fatto che “il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).

In primo luogo, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, «E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994 . L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive» (cfr. ex multis,

TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

“Il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”, difatti, “non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Proprio sulla base di tale osservazione alla fattispecie va ritenuto, di conseguenza, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e

senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.

Data la funzione di sfolgimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi, laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa avrebbe dovuto essere la modalità di valutazione dei test, poiché l'Amministrazione si poteva limitare a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, similmente a quanto avviene nel caso in esame.

Non vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che, come rammentano i ricorrenti, è la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, poiché la circostanza posta in evidenza - secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione - non impedisce di ritenere la citata disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, a cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205).

Tale *modus operandi*, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura *computer based* fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 93/100 punti (corrispondente al punteggio conseguito dai candidati collocati nelle ultime posizioni utili presso talune regioni), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

1.2. Sulla errata quantificazione dell'entità della soglia.

Come rilevato in fatto, il regolamento di cui al DM in epigrafe, prima, e la *lex specialis* (art. 12), poi, stabilivano un contingentamento dei candidati da ammettere alla prova scritta, definito in un multiplo (triplo) dei posti messi a concorso.

La limitazione in parola, tuttavia, è del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, in concorsi sempre apicali seppur per personale docente, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento (**doc. 10**), aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati, ritenendo lo sbarramento eccessivo.

Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei DSGA, l'ultimo dei quali bandito quasi un ventennio fa, ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente

utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni.

Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.004) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti amministrativi per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori.

Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso.

I superiori vizi, in quanto manifestamente fondati, in fase cautelare, possono comunque portare parte ricorrente all'ammissione alla prova scritta successiva senza intaccare le successive decisioni che, in seguito, andranno prese dall'Amministrazione all'esito dell'ordine di codesto On.le T.A.R. Solo grazie a tale ammissione, difatti, la successiva decisione di merito potrà avere utili effetti sui ricorrenti. Come già chiarito nel precedente concorso, difatti, *“gli atti impugnati devono essere annullati, perché illegittimi, e che, di conseguenza, l'Amministrazione dovrà riaprire le graduatorie e disporre lo scorrimento fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla quantità di posti disponibili; detto provvedimento di natura organizzativa, consistente nella riapertura della graduatoria in modo da consentire la completa saturazione dei posti disponibili su scala nazionale”* (sentenza n. 11445/17).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale

di annullamento del diniego con conseguente riespansione del proprio diritto alla partecipazione alle successive fasi di concorso cui il ricorrente aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione alla prova scritta.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intimate, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di partecipare alle successive prove di concorso, subendo di conseguenza i relativi danni. È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale”* (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*. Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”* e, quindi, può ottenersi l'immediata

ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile” (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti.

In merito alla seconda voce di danno, *“sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”* (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Quanto al *periculum* in mora il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove si consideri che la prova scritta irripetibile è fissata per i giorni **5 e 6 novembre 2019** e, qualora a parte ricorrente non fosse data la possibilità di parteciparvi, il danno si consumerebbe definitivamente. **Tale circostanza è emersa solo dopo la notifica ed il deposito del ricorso e, per tale ragione, si è proceduto con il presente atto.**

La misura cautelare monocratica, peraltro, è stata spiegata solo per questo peculiare gruppo di ricorrenti titolari, come anticipato, di una posizione davvero peculiare rientrando nel numero di quattro volte (e non di tre) posti banditi.

Tale censura, spiegata diffusamente in ricorso (I motivo), si ritiene utile per chiedere la concessione della misura cautelare monocratica volta all'ammissione dei soli 7 ricorrenti in epigrafe alla prova scritta calendarizzata per i giorni 5 e 6 novembre p.v. Appare davvero assurdo che i soli 7 ricorrenti siano rimasti fuori a fronte di soggetti ammessi con punteggi sideralmente più bassi (anche 72) e a fronte di una norma di regolamento sovraordinata che li avrebbe ammessi.

Il provvedimento consentirebbe la mera partecipazione alla seconda prova scritta senza procurare, peraltro, alcun disagio organizzativo all'Amministrazione, le cui strutture ben possono sopportare la partecipazione di pochi candidati in più.

L'esistenza dei precedenti identici di codesto On.le T.A.R., inoltre, consente di avere sufficienti ragioni di *fumus* per aspirare a tale ammissione (Sez. III bis, 21 marzo 2013, n. 1301; sentenza n. 11445/17; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5546/17).

In fattispecie identica Codesto On.le TAR ha già adottato analoghi provvedimenti chiarendo che *“sussistano i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di cui trattasi, fermo ed impregiudicato l'indirizzo della sezione, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ciascun concorrente, in ordine all'acquisizione del titolo necessario per svolgere funzioni di sostegno didattico”* (decreto n. 2442/19).

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, relativi alle ammissioni ai corsi di laurea, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293) e, appena due anni orsono, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando *“che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione”* (ord. n. 6305/05) e *“che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito”* (ord. n. 351/06). Diversi T.A.R., inoltre, hanno disposto analoghe ammissioni con riserva (T.A.R. Catania, ord. 15

dicembre 2009, n. 1751, Tar Calabria, sede di Catanzaro, 4 dicembre 2009, n. 950, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ord. 10 dicembre 2009, n. 2820).

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso si chiede, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o a concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile al fine di poter partecipare alla prova scritta del concorso in parola.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, incide negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi stante l'occasione unica che oggi si presenta di partecipare al concorso.

*

Tutto ciò premesso, alla luce dei suesposti motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, anche monocratica, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, l'ammissione di parte ricorrente alla successiva prova scritta e, nell'ipotesi in cui non sia possibile l'ammissione alla successiva fase concorsuale, l'annullamento dell'intera procedura.

Stante la peculiarità della domanda spiegata con motivi aggiunti e dell'istanza cautelare monocratica fondata su motivo mai deliberato, ci si dichiara disponibili all'audizione ex art. 56 c.p.a.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara che ai fini della presente controversia è dovuto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Roma, 22 ottobre 2019

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 22/10/2019 17:58:06

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE
PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti

Pubblicato il 20/11/2019

**N. 07561/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11737/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11737 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rosa Emilia Della Croce, Mariagrazia Di Liddo, Maria Grazia Di Mino, Giuseppe Sebastiano Esposito, Francesca Falzone, Greta Guzzetta, Henri Toska, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Pronesti', U.R.P. Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria -
Controinteressato non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicata dagli U.S.R. in epigrafe nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche);

D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria);

b) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'art. 12 comma 6, dispone che “all'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile” nonché nella parte in cui dispone che “la prova preselettiva,

computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR”;

c) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018;

d) analogamente, e sempre quale atto preordinato, del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 recante “disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, viene stabilito che “alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale;

e) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del “Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA”;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicata dagli U.S.R. in epigrafe nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche);

D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria);

b) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'art. 12 comma 6, dispone che “all'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile” nonché nella parte in cui dispone che “la prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR”;

c) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018;

d) analogamente, e sempre quale atto preordinato, del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 recante “disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, viene stabilito che “alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale;

e) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascunUSR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del “Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA”;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DELLA CROCE ROSA EMILIA il 22\10\2019 :

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare

- del riscontro all'istanza di accesso agli atti evasa in data 1 ottobre 2019 e nello specifico:

- del Decreto ministeriale del 01.03.2019, n. 176, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico scientifico, accessibile nella parte in cui non pregiudica la

prosecuzione della procedura concorsuale per la parte relativa alla predisposizione delle prove scritte;

- dei verbali delle sedute del Comitato tecnico scientifico del 07.03.2019, del 02.04.2019, del 17.4.2019 e del 27.05.2019;

- del verbale di consegna del 21.05.2019 dei quesiti per la prova preselettiva, validati dal Comitato tecnico scientifico;

- della nota del 18.06.2019 del Consorzio interuniversitario CINECA, avente ad oggetto “esiti della prova preselettiva del Concorso DSGA”;

- della nota prot. A00GDPER n. 8710 del 4 marzo 2019 di convocazione del Comitato Tecnico Scientifico per il concorso per esami e titoli a 2004 posti di DSGA;

- del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. (GU n.75 del 20-09-2019);

- del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 e del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 nella parte in cui lesivi degli interessi di parte ricorrente;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso la camera di consiglio del 17 dicembre 2019. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO